

REGOLAMENTO AREA SOSTA NOMADI

Art.1

Il Comune di Sassari, nel rispetto delle finalità e dei principi della L. 30 luglio 2002 n° 189 (BOSSI-FINI) che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero e della L.R. n. 9 del 9 marzo 1988 (Tutela delle etnie e della cultura dei nomadi), intende agevolare il loro inserimento nella comunità, mediante la realizzazione di un'area attrezzata, sita in Sassari, S.P. 15M – Sassari-Ittiri – km. 0,750

Art.2

La gestione del campo è affidata ad un Ufficio che avrà i seguenti compiti:

- ricevere la domanda volta ad ottenere il permesso di sosta;
- verifica dei requisiti;
- assegnazione della piazzola;
- verifica delle partenze;
- diffide, comminazione di sanzioni, revoca delle assegnazioni.
- disciplina, secondo proprie modalità scritte, delle procedure, modulistica, registri e tessere.
- Predisposizione annuale di un rendiconto sulle spese sostenute per il funzionamento del campo.
- formulazione di previsione di spesa annuale e del programma degli interventi sulla base dell'esperienza svolta.
- vigilanza sul rispetto del presente regolamento.

L'ufficio sarà inserito nella struttura del Settore Servizi ed Iniziative Sociali.

Art.3

E' istituita apposita Commissione, con sede presso il SETTORE SERVIZI ED INIZIATIVE SOCIALI così composta :

- Il Dirigente del Settore Servizi ed Iniziative Sociali con funzioni di Presidente della Commissione
- un funzionario della Polizia Municipale
- un tecnico incaricato della verifica del funzionamento dei servizi e delle attrezzature del campo sosta
- un segretario
- un assistente sociale
- un educatore professionale
- un rappresentante per ciascuna etnia nomade in sosta (mussulmani ed ortodossi)
- il Presidente della Circostrizione territorialmente interessata o un suo delegato, Consigliere Circostrizionale
- un Consigliere Comunale della Commissione Servizi Sociali del Comune di Sassari

La Commissione si riunisce una volta al mese, ed inoltre ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza su convocazione del Presidente.

La commissione cura gli adempimenti riguardanti :

- controllo generale dell'area, del funzionamento dei servizi e delle attrezzature
- rilevazione delle problematiche riguardanti la convivenza nel campo delle diverse etnie e, più in generale, la vita del campo.

Art. 4

Il Settore Servizi ed Iniziative Sociali si occupa esclusivamente delle problematiche socio-assistenziali riguardanti i nomadi, secondo le linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione, favorisce e promuove le possibilità di inserimento nella realtà sociale locale, la frequenza scolastica, con particolare attenzione ai minori, di concerto con il Settore della Pubblica Istruzione ed in collaborazione con i Circoli Didattici, promuove le opportunità di conoscenza tra la cultura locale e quella dei nomadi.

Art. 5

L'area in oggetto si configura quale "campo sosta"

L'area sosta in particolare è dotata di :

- n° 20 piazzole di sosta per camper o roulotte
- n° 2 piazzole di transito

La piazzola tipo, della superficie complessiva di circa mq. 450, delimitata da una bordura con siepe viva e rete metallica bassa, comprende uno spiazzo sistemato con pietrisco su sottofondo drenante in "tout venant" .

In ogni piazzola sarà possibile parcheggiare una o più roulotte e potrà essere sistemato un prefabbricato.

Non è consentita la realizzazione di baracche composte da struttura precaria con cartoni, plastica e simili.

Ogni due piazzole verrà realizzato un blocco di servizi per residenti composto da due unità di servizi igienico-sanitari.

Ogni unità comprende:

- due WC, uno normale ed uno alla turca;
- una doccia;
- un lavello con piano d'appoggio e scolapiatti;
- un lavatoio per biancheria

il tutto sotto una tettoia con allacci alla rete idrica e collegamenti fognari.

Ogni piazzola disporrà inoltre di proprio allaccio per energia elettrica e prese di corrente per ogni utenza.

Ogni famiglia disporrà anche di un piccolo appezzamento di terra da adibire a piccolo orto o giardino o parco-giochi.

Art. 6

L'accesso al campo sosta avviene nel seguente modo :

a) presentazione della domanda presso la sede operativa dell'apposito ufficio, indirizzata all'ufficio per la gestione del campo sosta " in cui vengono indicati:

- 1- i nomi dei componenti la famiglia (ed esibite le relative fotografie formato tessera);
- 2- l'attività svolta dai diversi componenti del nucleo ;

3- il numero e le caratteristiche degli automezzi di proprietà o comunque in uso all' intestatario della domanda per i quali si richiede l' accesso al campo , consentito per un numero non superiore a due veicoli per nucleo; è comunque vietato introdurre qualsiasi altro veicolo diverso da quelli autorizzati preventivamente;

4- il periodo di sosta richiesto;

b) L'ufficio sarà impossibilitato ad accogliere domande riguardanti persone non munite di carta di identità o altro documento idoneo ad attestarne l' identità .

Gli estremi del documento vanno riportati nella domanda.

c) Costituisce criterio di esclusione per il rilascio dell'autorizzazione la presenza di bambini che non frequentino regolarmente la scuola dell'obbligo; sarà altresì motivo di esclusione l'esercizio dell'accattonaggio ad opera di minori; (si è ritenuto di particolare importanza inserire questa precisazione all'interno del presente Regolamento in quanto, l'esperienza passata, porta a pensare che un obbligo già stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e rimarcato da queste norme regolamentari, possa in qualche modo fungere da deterrente e impedire, quindi, che si ricorra all'impiego di minori in età scolare per l'accattonaggio e conseguentemente inadempienza scolastica)

d) L'ufficio riscontrata la regolarità della domanda e la disponibilità degli spazi concederà il nulla osta alla sosta, assegnando, ove necessario, la piazzola mediante sorteggio fra le disponibili alla presenza della Commissione istituita di cui all'art. 3;

e) Al momento del rilascio dell'autorizzazione provvederà a consegnare copia del documento contenente i criteri per la gestione all'assegnatario richiedendone la firma per presa visione e l'impegno a rispettare quanto previsto dal medesimo, ed un tesserino di riconoscimento con fotografia per ciascun componente del nucleo familiare .

Art. 7

Copia della autorizzazione alla sosta viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge di Pubblica Sicurezza.

Art. 8

Considerate le caratteristiche dell' area, (area di sosta e non di transito) verranno accettate preliminarmente domande che prevedono una sosta minima di almeno un anno.

Periodi inferiori verranno considerati solo in presenza di ricoveri ospedalieri o per cause accertate di forza maggiore, o altre problematiche inerenti il nucleo familiare (matrimoni, nascite, decessi, festività religiose, etc).

Art. 9

Le autorizzazioni alla sosta sono annuali, eventualmente rinnovabili. il rinnovo potrà avvenire previa verifica dell' avvenuta regolarizzazione di eventuali pendenze economiche o di pagamento a titolo di risarcimento o altro.

Il periodo di sosta può essere interrotto per un periodo non superiore ai sei mesi continuativi dandone comunicazione all'ufficio specificando la data di partenza e la presunta data di ritorno.

In assenza della relativa comunicazione o di rientro posticipato, rispetto al termine indicato , si potrà provvedere alla revoca dell'autorizzazione e all'assegnazione ad altri della piazzola.

Le autorizzazioni per l'utilizzo delle piazzole per il transito saranno consentite con le modalità di cui sopra per un periodo massimo di giorni dieci.

Le stesse saranno rinnovate prima che sia trascorso un periodo di mesi sei e comunque non potranno essere rilasciate a persone facenti parte dello stesso nucleo familiare che abbia già usufruito dell'autorizzazione.

Art. 10

Per ogni piazzola viene individuato un referente il quale provvederà ad intestarsi i contratti di utenze dell'energia elettrica e dell'acqua e che sarà responsabile del pagamento delle relative bollette.

Art. 11

Sono vietate le occupazioni di qualsiasi genere:

ogni presenza di persone e automezzi non autorizzate dall'ufficio in area di sosta attrezzata è considerata occupazione abusiva e pertanto soggetta allo sgombero, secondo le procedure ordinarie. E' vietato l'abbandono di automezzi o carovane nelle aree di sosta in assenza della famiglia titolare, salvo cause di forza maggiore o previa autorizzazione.

Una eventuale rimozione dei mezzi verrà effettuata con spesa a totale carico del proprietario.

Il veicolo rimosso sarà collocato presso un deposito e verrà restituito previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Art. 12

Ogni famiglia è tenuta a mantenere pulita la propria piazzola, le zone circostanti, gli spazi comuni ed a custodire gli animali domestici, secondo le norme sanitarie vigenti.

La sistemazione di eventuale materiale di recupero dovrà avvenire nel modo più ordinato possibile, e nei siti indicati.

E' fatto assoluto divieto l'accumulo di qualsiasi rifiuto solido ingombrante; l'eventuale rimozione forzata disposta dopo un richiamo verrà addebitata all'inosservante.

Non è consentito, in particolare, il deposito di materiali o sostanze che per legge devono essere smaltiti in apposite discariche (batterie, oli esausti).

Al rilascio dell'area le famiglie dovranno lasciare la zona da loro occupata libera da qualunque tipo di materiale, in perfetto ordine, e pulizia.

La Commissione controllerà periodicamente lo stato dell'area e comunicherà i necessari provvedimenti qualora non vengano rispettate le clausole sopradescritte.

Art. 13

In presenza di situazioni sanitarie particolari quali malattie diffuse o contagiose, l'Ufficio comunicherà al competente Ufficio d'Igiene e Sanità dell'ASL, specifica segnalazione e si atterrà scrupolosamente alle direttive da questi emanate.

Art. 14

All'interno dell'area gli automezzi devono circolare a passo d'uomo. Sono vietati, in particolare nelle ore notturne, i rumori che arrechino grave disturbo nell'area e al vicinato.

Art. 15

I danni arrecati alle strutture dovranno essere risarciti dai responsabili nell'entità della stima effettuata dai tecnici del Comune.

Nell'impossibilità di identificare i responsabili la cifra è suddivisa in parti uguali fra le famiglie presenti nell'area.

Art. 16

La violazione di qualunque articolo del regolamento, il mancato pagamento delle utenze e delle eventuali quote che questa Amministrazione dovesse quantificare danno luogo alla revoca dell'autorizzazione alla sosta.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 117/2003 DEL 28/10/2003